

Edizione di sabato 8 novembre 2014

CASI CONTROVERSI

[Può restare in vita, post conferimento, una ditta di gestione immobiliare?](#)

di Comitato di redazione

IVA

[Sospensione dell'IVA all'importazione per i beni destinati al consumo in altro Paese UE](#)

di Marco Peirolo

IMPOSTE SUL REDDITO

[Il secondo acconto IRES 2014](#)

di Federica Furlani

CONTENZIOSO

[Accertamento con adesione: per la Cassazione non è obbligatorio invitare il contribuente](#)

di Giancarlo Falco

CONTABILITÀ

[Il corretto trattamento fiscale del riaddebito spese](#)

di Viviana Grippo

FOCUS FINANZA

[La settimana finanziaria](#)

di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.

CASI CONTROVERSI

Può restare in vita, post conferimento, una ditta di gestione immobiliare?

di Comitato di redazione

Nella

seconda giornata del Master Breve, in rampa di lancio la prossima settimana, discuteremo di **conferimento d'azienda**. Una delle questioni che ci ha stimolato alcune riflessioni è quella attinente alla

posizione dell'imprenditore individuale che, anche al fine di addivenire alla cessione della propria attività, decide di **scorporare il comparto produttivo** (mediante un conferimento d'azienda in una NewCo) **riservandosi la proprietà del compendio immobiliare** originariamente posseduto unitamente all'azienda.

I

motivi che possono determinare questa situazione sono, generalmente, **di duplice natura**:

- da un lato la necessità di **creare un “veicolo” più facilmente cedibile**, posto che appare più semplice trovare un acquirente disposto a rilevare un'azienda priva di immobili, in quanto meno costosa;
- per altro verso, la **volontà del titolare** della ditta individuale di mantenere la proprietà del “mattone”, dalla quale ritiene di poter **ricavare una rendita** (derivante dalla locazione) oltre che una possibile (ma forse oggi non più attuale) **rivalutazione del capitale**.

Ipotizziamo, allora, che il Sig. Mario Rossi conferisca la propria azienda produttiva in una NewCo, escludendo dal compendio conferito uno o più immobili che intenda detenere come sopra detto. Cosa accade in capo alla ditta individuale che rimane come soggetto che svolge unicamente attività di gestione immobiliare?

Le

conseguenze che si sprigionano possono interessare sia il **comparto delle imposte dirette** che

quello dell'IVA, posto che l'assenza di svolgimento di una "attività" determinerebbe la **necessità di autoconsumare** i beni residui.

Partendo dal comparto delle **imposte dirette**, non vi è dubbio che la **logica impone di considerare cessata l'attività**, anche se non va dimenticato che la medesima ditta individuale (laddove si potesse considerare ancora come esistente ed operante) avrebbe iscritto nel proprio attivo non solo l'immobile, ma anche la partecipazione ricevuta a seguito del conferimento. Tuttavia, la **semplice detenzione** di un immobile o di una partecipazione **evoca un troppo immediato parallelo con la persona fisica** che ben può divenire proprietario di tali beni e detenerli a titolo privatistico.

Non risultano prese di posizione dirette ed esplicite da parte dell'Agenzia delle entrate, anche se si potrebbe rinvenire **un labile spunto** dalla lettura della **risoluzione n. 280/E del 4 luglio 2008**, rilasciata in occasione della **estromissione dei beni immobili strumentali** dal regime di impresa. Nel quesito avanzato all'Agenzia delle entrate si prospettata la situazione di **un fantomatico sig. Alfa** che, **svolgendo attività di gestione immobiliare**, intendeva estromettere i fabbricati con la norma agevolativa. Le Entrate **indicano la possibile soluzione** **senza constatare**, come avrebbero potuto fare, **che la situazione in essere non riguardava un imprenditore ma un soggetto che realizza una pura gestione di beni immobili**. Non è molto, ne siamo consci, ma si potrebbe utilizzare l'indicazione come **possibile strumento di difesa per situazioni già in essere**, sostenendo che è stata implicitamente riconosciuta la possibile esistenza di una ditta di gestione immobiliare. Rimangono, ovviamente, i **problemi con il Registro delle imprese**, che sembra negare l'iscrizione di soggetti individuali che indichino come codice quello della gestione immobiliare. Infine, si potrebbe anche evocare il tema dell'affitto dell'unica azienda posseduta dall'imprenditore individuale, a sostenere che, se il TUIR dispone che si tratti di redditi diversi (mancando una specifica categoria reddituale di appartenenza), si dovrebbe concludere che la locazione dell'immobile debba produrre redditi di natura fondiaria. Ma anche viaggiando su questa direttrice, ci si inoltra in un campo minato, poiché ci si dovrebbe interrogare sulla possibile differente soluzione nell'ipotesi in cui gli immobili detenuti siano più d'uno (situazione peraltro evocata dalla citata R.M. 280/E/2008).

Se poi sconfiniamo nel **comparto dell'imposta sul valore aggiunto** e spostiamo l'interesse fuori dai confini nazionali, dobbiamo riscontrare che **l'articolo 9 della Direttiva 2006/112/CE** individua la figura del soggetto passivo come colui

che esercita, in modo indipendente ed in qualsiasi luogo, un'attività economica, indipendentemente dallo scopo o dai risultati dell'attività; inoltre, definisce attività economica lo sfruttamento di un bene materiale o immateriale per ricavarne introiti aventi carattere di stabilità.

La

Corte di Giustizia UE, in numerose pronunce (sentenze C-219/12 del 20-06-2013; C-230/94 del 26-09-1996; C-23/98 del 27-01-2000), sembra avvalorare la possibile esistenza di una attività economica nella semplice locazione immobiliare.

Certamente i due comparti (dirette ed IVA) potrebbero viaggiare su binari, non solo autonomi, ma anche tra loro confliggenti, ma sono tutti spunti sui quali appare opportuno ragionare.

Preso atto, dunque, della impossibilità di giungere ad una soluzione pacifica, non resta che riscontrare

l'esistenza di una possibile alea di rischio in capo all'imprenditore del nostro esempio, rischio che si potrebbe concretizzare nella
contestazione di un mancato autoconsumo per cessazione effettiva dell'attività.

Si potrebbe

ovviare all'inconveniente facendo l'originario
conferimento dell'intera ditta (compresi i fabbricati) e, successivamente, scorporare la parte operativa (magari con un altro conferimento) in modo da "blindare" il comparto immobiliare all'interno di una società che, producendo per presunzione reddito di impresa, non si troverebbe a fronteggiare le suesposte difficoltà.

Oppure, si potrebbe

porre in fase di liquidazione la ditta individuale, dando conto della volontà di voler procedere alla cessione dei beni; questa, però, oltre a non essere una soluzione definitiva, pone un ulteriore problema in merito alla sorte delle partecipazioni ricevute in cambio del conferimento.

Sarebbe allora

opportuno che venisse confermato (o smentito ufficialmente) che
l'attività di gestione immobiliare possa essere svolta in modo privatistico o sotto la veste di impresa, a scelta del contribuente. Le conseguenze tributarie della scelta, in effetti, non dovrebbero determinare salti di imposta, poiché la fine dell'impresa determinerà, comunque, un atto di autoconsumo che potrebbe, però, essere rinviato nel tempo.

IVA

Sospensione dell'IVA all'importazione per i beni destinati al consumo in altro Paese UE

di Marco Peirolo

Nella prassi commerciale accade con una certa frequenza che le imprese intrattengano rapporti di fornitura con soggetti extra-UE, che non sono però disponibili a spedire la merce in tutto il territorio comunitario,
ma solo in un determinato Paese UE.

Si supponga che un fornitore americano, con magazzini centralizzati in America e in Cina, spedisca la merce ordinata dall'impresa italiana a Francoforte con
termine di resa DAP (Delivered At Place of Destination / Reso al Luogo di Destinazione).

Nel commercio internazionale, tale clausola – corrispondente alla clausola DDU (Delivered Duty Unpaid / Reso Non Sdoganato) della previgente edizione degli Incoterms – viene utilizzata quando il venditore, nel rapporto con l'acquirente, si occupa del trasporto della merce, a suo rischio e a suo carico, fino al luogo di destinazione convenuto.

Dato che l'operazione di **sdoganamento**, con il **pagamento dell'IVA all'importazione e dei dazi**, è a carico dell'acquirente, l'impresa italiana provvede, attraverso uno spedizioniere doganale, ad espletare la procedura di sdoganamento e a curare il successivo trasporto della merce in Italia, ma **con costi talvolta molto alti**.

In questa ipotesi, **per evitare la chiusura del rapporto commerciale** con il fornitore, può essere consigliabile applicare il cd. “**regime 42**”, che – nel caso considerato – consiste nell'immissione in libera pratica in Germania della merce con prosecuzione a destinazione dell'Italia.

Nell'ambito della Direttiva IVA, l'operazione è disciplinata dall'art. 143, par. 1, lett. d), in base al quale gli Stati membri dell'Unione europea **esentano da imposta** le importazioni di beni spediti o trasportati in altro Paese membro dall'importatore designato o riconosciuto come debitore d'imposta, **in esecuzione di una cessione intracomunitaria**, esente ai sensi dell'art. 138.

Per le suddette importazioni, la detassazione presuppone il rispetto di una **duplice condizione**, essendo richiesto:

- in primo luogo, che il trasferimento dei beni in altro Stato membro (nella specie, in Italia) avvenga in esecuzione:
 1. di una **cessione intracomunitaria “in senso stretto”**, ovvero
 2. di un **trasferimento a “se stessi”**, considerato “assimilato” ad una cessione intracomunitaria “in senso stretto”;
- in secondo luogo, che l'importatore, al momento dell'immissione in libera pratica, fornisca alle Autorità doganali del Paese membro di importazione (nella specie, la Germania) un **set minimo di informazioni**, ossia:
 1. il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di importazione o il numero di identificazione IVA attribuito al suo rappresentante fiscale debitore dell'imposta nel Paese membro di importazione;
 2. il numero di identificazione IVA del cessionario comunitario (in caso di cessione intracomunitaria “in senso stretto”), oppure il numero di identificazione IVA che gli è stato attribuito nel Paese membro di arrivo della spedizione/trasporto (in caso di trasferimento a “se stessi”);
 3. su richiesta delle stesse Autorità doganali, idonea documentazione che provi l'effettivo trasferimento dei beni in altro Paese membro.

In pratica, vincolando la merce di provenienza extracomunitaria al regime in esame risulta possibile beneficiare della

sospensione del pagamento dell'IVA dovuta, in sede di importazione, in Germania, in considerazione della destinazione dei beni in Italia, dove
l'imposta sarà assolta dall'impresa nazionale applicando il meccanismo di **inversione contabile** previsto per gli acquisti intracomunitari (artt. 46 e 47 del D.L. 331/1993).

Operativamente, per avvalersi della suddetta procedura, **l'impresa italiana deve nominare un proprio rappresentante fiscale** in Germania. Nel modello DAU, identico in tutti i Paesi UE e che deve presentato alla dogana tedesca, occorrerà indicare:

- nella **casella 37**, il codice **42**;
- nella **casella 44**:

1. il numero di partita IVA del rappresentante fiscale dell'impresa italiana, preceduto dal codice **Y042**;
2. il numero di partita IVA dell'impresa italiana, debitrice d'imposta, preceduto dal codice **Y041**;
3. il codice **Y044** per l'indicazione del contratto di trasporto ai fini della prova dell'effettiva destinazione delle merci in Italia. Tale informazione, pur non rivestendo carattere obbligatorio, potrà essere richiesta dall'Autorità doganale tedesca, qualora ritenuta opportuna per la corretta applicazione del regime.

In sede di immissione in libera pratica, la dogana di importazione **non dovrebbe** subordinare la sospensione d'imposta alla prestazione, da parte dell'impresa italiana, di una **garanzia**. Il nuovo quadro normativo, delineatosi con il Reg. UE n. 756/2012 e con la Direttiva n. 2009/69/CE, stabilisce infatti condizioni più stringenti per il riconoscimento dell'agevolazione, senza tuttavia prevedere uno specifico obbligo di garanzia. Sul punto, si ricorda che, in Italia, la garanzia non è più dovuta a decorrere dall'8 aprile 2014 (nota Agenzia delle Dogane, 1° aprile 2014, prot. 3540).

IMPOSTE SUL REDDITO

Il secondo acconto IRES 2014

di Federica Furlani

Il prossimo

1° dicembre 2014 (il 30 novembre cade di domenica) scade in termine per il versamento della **seconda o unica rata dell'acconto per i soggetti Ires** che hanno l'esercizio sociale coincidente con l'anno solare (entro l'11° mese dell'esercizio)

, salvo per i

soggetti colpiti dall'alluvione verificatasi nel centro-nord del Paese tra il 10.10 e il 14.10.2014, per i quali è prevista la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari dal 10.10 al 20.12.2014 (si veda il Decreto MEF 20.10.2014, pubblicato sulla G.U. n. 246 del 22.10.2014).

L'acconto Ires può essere determinato con due diversi metodi:

- **metodo storico;**
- **metodo previsionale.**

Per quanto riguarda il metodo storico, sono tenuti al versamento dell'acconto le società di capitali, gli enti commerciali e non commerciali che nel periodo di imposta 2013 risultano a debito per un **importo superiore a € 20,66.**

La

misura dell'acconto è pari al 101,50% dell'imposta a saldo relativa all'anno precedente (rigo RN17 del modello Unico SC 2014; rigo RN28 del modello Unico ENC 2014) e deve essere versato:

- in **un'unica soluzione** entro il 1° dicembre 2014, se **l'importo indicato a rigo RN17/RN28 non è superiore a € 253,70;**
- in **due rate**, se l'importo indicato a rigo RN17/RN28 è superiore a € 253,70, di cui:

1. la prima, nella misura del 40,6% (ossia il 40% di 101,50%), deve essere già stata versata entro il 16 giugno 2014 ovvero entro il 16 luglio 2014 con la

maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo (sempre in caso di esercizio coincidente con l'anno solare e approvazione del bilancio dei termini ordinari, salvo proroga per i contribuenti soggetti a studi di settore);

2. la seconda, **nella misura del 60,9%** (che è il 60% di 101,50%), entro il prossimo 1° dicembre 2014.

Nella determinazione degli acconti 2014, i contribuenti non devono inoltre tener conto, nella **misura del 70%**, delle **ritenute sugli interessi, premi e altri frutti dei titoli** di cui all'art. 1 del D.Lgs. 239/1996, scomputate per il periodo di imposta precedente.

In alcuni casi particolari, l'acconto determinato con il metodo storico deve essere ricalcolato.

In particolare:

- l'acconto va calcolato tenendo conto dell'art. 34, comma 2, L. 183/2011 che prevede che gli **esercenti impianti di distribuzione di carburante** che usufruiscono della **deduzione forfetaria** *“nella determinazione dell'acconto dovuto per ciascun periodo di imposta, assumono quale imposta del periodo precedente quella che si sarebbe determinata senza tener conto della deduzione forfetaria”* (indicata nel modello Unico PF 2014 tra le “Altre variazioni in diminuzione” – codice “28”);
- l'art. 22, comma 1, D.L. 66/2014 ha modificato a decorrere dal periodo d'imposta 2014 (poi posticipato al 2015), le modalità di determinazione del reddito imponibile derivante dalle **attività di produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili agroforestali e fotovoltaiche, nonché di carburanti ottenuti da produzioni vegetali e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli effettuate dagli imprenditori agricoli**. Il reddito imponibile viene determinato applicando il coefficiente di redditività del 25% per cento all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione IVA. Limitatamente al **2014** è stata prevista una **disciplina transitoria “intermedia”** (articolo 22, comma 1-bis), che in sostanza differenzia il regime di tassazione in base a dati livelli di produzione (KWh anno) e alle tipologie di produzione. In particolare, vengono mantenute come attività connesse all'esercizio dell'impresa agricola e dunque produttive di reddito agrario le seguenti attività:

1. produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili agroforestali, sino a 2.400.000 kwh/anno, e fotovoltaiche, sino a 260.000 KWh/anno
2. produzione e la cessione di carburanti ottenuti da produzioni vegetali provenienti prevalentemente dal fondo e di prodotti chimici derivanti da prodotti agricoli provenienti prevalentemente dal fondo effettuate da imprenditori agricoli.

Per la produzione di energia oltre i limiti sopra indicati, il reddito delle società agricole è

determinato applicando il “

coefficiente di redditività del 25% limitatamente ai corrispettivi relativi alla componente riconducibile alla valorizzazione dell'energia ceduta, con esclusione della quota incentivo”.

Il comma 1-bis dell'art. 22 ha previsto che

si debba tener conto di tale regime transitorio al fini della determinazione dell'acconto Ires 2014.

Si ricorda inoltre che, per coloro che beneficiano della

deduzione ACE, l'aconto 2014 deve essere determinato utilizzando l'aliquota percentuale per il calcolo del rendimento nozionale del capitale proprio relativa al 2013.

L'alternativa al metodo storico è l'applicazione del

metodo previsionale: il soggetto Ires ha la possibilità di commisurare l'aconto sulla base dell'imposta che presume di dover versare per l'anno successivo. Va tenuto presente che, se a posteriori l'aconto totale versato dovesse risultare inferiore a quello dovuto in base al rigo “Ires dovuta o differenza a favore del contribuente” del modello Unico SC/ENC 2015, il contribuente sarebbe sanzionato per

insufficiente versamento dell'aconto, con conseguente applicazione di una sanzione pari al **30%** di quanto non versato, oltre gli interessi, salvo la possibilità di ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso.

Per quanto riguarda le modalità di versamento del secondo aconto Ires, deve essere utilizzata la sezione Erario del modello F24 con il seguente codici tributo:

2002 – IRES aconto seconda rata o aconto in unica soluzione.

Nel caso di

società di comodo che ha applicato nel 2013 la

maggiorazione del 10,50% Ires, dovrà versare l'aconto 2014, sempre nella misura del 101,50%, di tale maggiorazione.

CONTENZIOSO

Accertamento con adesione: per la Cassazione non è obbligatorio invitare il contribuente

di Giancarlo Falco

Con la

Sentenza n.21991 del 17 ottobre 2014 si è scritto un nuovo capitolo, forse decisivo, riguardante l'interpretazione della norma contenuta nell'art. 6, comma 4, del D. Lgs. 218/1997, ovvero la previsione nell'ambito dell'accertamento con adesione per cui “*entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di cui al comma 2, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula al contribuente l'invito a comparire*”.

Il grosso dibattito in dottrina e Giurisprudenza è stato generato dal fatto che **nella norma non vi è alcun obbligo esplicito per l'Ufficio di convocare il contribuente** nel caso in cui quest'ultimo, decidendo appunto di attivare l'accertamento con adesione, protocolli la relativa istanza ai sensi dell'art. 6, comma 2 (D. Lgs. 218/1997).

Come del resto ampiamente illustrato in un precedente contributo ([ECNews del 29 ottobre 2013](#)), spesso la giurisprudenza di merito ha dimostrato una propensione a ritenere nulli

ab origine gli atti impositivi nei casi in cui l'Ufficio non avesse dato seguito alle istanze di accertamento con adesione, omettendo di fissare il relativo contraddittorio. A titolo di esempio, la Commissione tributaria provinciale di Ragusa con la sentenza n. 291 del 2001, richiamando la C.M. 235/E/1997, aveva sottolineato come

“*il Ministero, pur ritenendo facoltativo per l'ufficio di attivare di sua iniziativa il procedimento, ritenga al contrario un diritto del contribuente a farlo di propria iniziativa e, per converso, un dovere dell'Ufficio di dare corso all'iter sopra delineato* (convocazione, esame delle ragioni del contribuente, proposta accertamento con adesione o presa d'atto dell'inammissibilità del contrasto, che apre irrimediabilmente la via al contenzioso)”.

Di tutt'altro avviso è stata la Corte di Cassazione, che ha già affrontato il caso con l'Ordinanza n. 21760 del 2012 sancendo in quella sede che la convocazione del contribuente costituisce per l'Ufficio

“*non un obbligo ma una mera facoltà da esercitarsi in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisività degli elementi posti a base dell'accertamento e di evitare la contestazione in sede giurisprudenziale*”.

A scrivere la parola fine, forse, è stata proprio la stessa Corte di Cassazione, con la recente **Sentenza n. 21991 del 17 ottobre 2014**.

Nel caso di specie il contribuente, denunciando- (ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.)- la violazione ed errata applicazione dell'art. 6 del D. Lgs. 218/1997, degli artt. 7 e 12 della L. 212/2000, degli artt. 3 e 21-septies della L. 241/1990 e, conseguentemente, dell'ultimo comma dell'art. 42 del D.P.R. 600/1973 e dell'art. 58 del D. Lgs. 546/1992, deduceva che erroneamente la Commissione Tributaria Regionale, pur non avendo l'Ufficio (in presenza di istanza di accertamento con adesione) attivato la procedura prevista dall'art. 6 del D. Lgs. 218/1997,

non aveva dichiarato la nullità dell'accertamento.

Lapidaria è stata la decisione dei Supremi Giudici, che hanno testualmente affermato che “*Per condiviso principio già espresso da questa Corte, invero, “in tema di accertamento con adesione, la presentazione di istanza di definizione da parte del contribuente, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, art. 6, non comporta l'inefficacia dell'avviso di accertamento, ma solo la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di 90 giorni, decorsi i quali, senza che sia stata perfezionata la definizione consensuale, l'accertamento diviene comunque definitivo, in assenza di impugnazione, anche se sia mancata la convocazione del contribuente, che costituisce per l'Ufficio non un obbligo, ma una facoltà, da esercitare in relazione ad una valutazione discrezionale del carattere di decisivi degli elementi posti a base dell'accertamento e dell'opportunità di evitare la contestazione giudiziaria”* (Cass. 28051/2009; 3368/2012); *in ogni modo, come chiarito da questa Corte a sezioni unite, “In tema di accertamento con adesione, la mancata convocazione del contribuente, a seguito della presentazione dell'istanza D. Lgs. 16 giugno 1997, n. 218, ex art. 6, non comporta la nullità del procedimento di accertamento adottato dagli Uffici, non essendo tale sanzione prevista dalla legge”* (Cass. sez. unite 3676/2010).

A questo punto agli addetti ai lavori ed ai contribuenti non rimane altro che prendere atto di questa, ormai sempre più consolidata, interpretazione della norma.

CONTABILITÀ

Il corretto trattamento fiscale del riaddebito spese

di **Viviana Grippo**

Può accadere che le imprese e i professionisti **sostengano in nome proprio spese imputabili in quota ad altri soggetti** e quindi procedano al riaddebito delle stesse: è il caso delle società che appartengono allo stesso gruppo, ma, ancora più frequentemente, è il caso dei professionisti che occupano i medesimi spazi e che decidono di ripartirsi le spese comuni o, ancora dei professionisti nei rapporti con i propri clienti.

Ci siamo occupati nei mesi scorsi di individuare le corrette rilevazioni contabili in caso di spesa anticipata per altri, riteniamo opportuno tuttavia approfondire l'argomento, partendo dall'aspetto civilistico della operazione, esaminandone gli aspetti fiscali e soffermandoci poi su alcune casistiche quali:

- **Il riaddebito delle spese infragruppo;**
- **Il riaddebito spese tra professionisti.**

Civilisticamente, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza.

L'art. 1703 Cod. Civ. definisce il mandato come “*il contratto con il quale una parte (il mandatario) si obbliga a compiere uno o più atti giuridici per conto dell'altra (il mandante)*”, e prevede due figure tipiche:

- il mandato con rappresentanza (art. 1704 Cod. Civ.), in forza del quale il mandatario agisce in nome e per conto del mandante;
- il mandato senza rappresentanza (art. 1705 Cod. Civ.), con cui il mandatario agisce in nome proprio e per conto del mandante.

L'Amministrazione finanziaria, intervenendo sull'argomento con la risoluzione n.6/E del 1998, ha chiarito che, da un punto di vista civilistico, il rapporto intercorrente tra il soggetto attivo e quello passivo del riaddebito deve qualificarsi come mandato senza rappresentanza.

Ne è derivato che, ai fini

iva, l'operazione viene inquadrata nella fattispecie prevista all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 633/1972, secondo cui le prestazioni rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Successivamente l'Amministrazione ha avuto modo di specificare che il riaddebito costituisce il corrispettivo di una prestazione di servizi e ha altresì chiarito che mantiene la stessa natura intrinseca dell'operazione ricevuta dal mandatario e successivamente ribaltata al mandante.

La natura dell'operazione di riaddebito, infatti, può definirsi:

- corrispettivo di un'obbligazione di fare e prestazione di servizi generica, soggetta autonomamente a Iva e svincolata dalla natura della prestazione ricevuta dal mandatario;
- servizio del mandatario reso senza rappresentanza al proprio mandante ed avente medesima tipologia di quello ricevuto.

Secondo l'Amministrazione questa ultima interpretazione è preferibile. Ciò comporta che il riaddebito avrà le medesime caratteristiche oggettive dell'operazione principale e, quindi, il medesimo regime di tassazione, con l'applicazione della stessa aliquota, fin anche quello di esenzione.

Veniamo ad esaminare i casi di interesse prima individuati.

Il riaddebito spese infragruppo

Si consideri il caso di una società che fa parte di un gruppo e che sostiene costi in parte nel proprio interesse, in parte nell'interesse di una delle società collegate. Tale società, successivamente, procede al riaddebito delle spese nei confronti di quella che ha usufruito del servizio prestato.

Si tratta di una casistica di interesse soprattutto laddove il riaddebito venga effettuato tra società che non recuperano l'Iva sugli acquisti per effetto dell'art. 19 del D.P.R. 633/1972 con conseguente lievitazione del costo del servizio fruito dal soggetto che riceve il riaddebito.

La questione va affrontata considerando due aspetti.

Occorre innanzi tutto chiedersi se il riaddebito dei costi configuri il corrispettivo di una prestazione di servizi ai fini dell'Iva e poi, in caso di risposta affermativa, quale sia il regime iva applicabile.

Di certo non si potrà invocare il regime di esclusione di cui al **comma 3 dell'art.15 del D.P.R. 633/1972**, giacché tale previsione riguarda unicamente i riaddebiti di spese sostenute in nome e per conto di altri e non anche quelle effettuate solo “per conto” di altri soggetti.

Le condizioni richieste ai fini dell'applicazione dell'art. 15 del D.P.R. 633/1972 sono difatti:

- che le anticipazioni di cui si chiede il rimborso siano state fatte in nome e per conto del cedente o del committente;
- che le dette anticipazioni risultino regolarmente documentate.

Al contrario, occorrerà fare riferimento al già citato **comma 3 dell'art. 3 del D.P.R. 633/1972**, che stabilisce che le prestazioni di servizi rese o ricevute dai mandatari senza rappresentanza sono considerate prestazioni di servizi anche nei rapporti tra il mandante e il mandatario.

Il caso delle operazioni infragruppo appare qui propriamente rappresentato, dato che deve ritenersi che i destinatari dei servizi avrebbero conferito mandato senza rappresentanza per l'acquisizione del servizio alla altra impresa del gruppo.

Per quanto riguarda poi la seconda questione e cioè, il regime iva applicabile, è il caso di segnalare che l'Amministrazione Finanziaria, con la circolare n. 26/E del 1990, ha ritenuto che le prestazioni di servizi connesse con l'uso dell'immobile (gas, acqua, energia elettrica, ecc.) sono da assoggettare ad iva in base all'aliquota propria dei singoli servizi.

Ne consegue che:

- i riaddebiti di spese sostenute “per conto” di altri soggetti rientrano nell'ambito di applicazione iva;
- il servizio a fronte del quale si procede al riaddebito è dello stesso tipo di quello ricevuto dal mandatario.

Il riaddebito spese tra professionisti

Il riaddebito è molto frequente anche tra i professionisti, tra i quali possono verificarsi i seguenti casi:

1. il professionista proprietario o locatario dell'immobile in cui opera consente ad altri soggetti, in base ad un contratto di comodato, locazione o sublocazione, di utilizzare parte dell'immobile medesimo per lo svolgimento di attività imprenditoriali o di lavoro autonomo;
2. più lavoratori autonomi di comune accordo occupano un unico immobile, ripartendo le spese comuni.

Nel primo caso, con molte probabilità le fatture per l'acquisto di beni e servizi comuni verranno emesse nei confronti del soggetto titolare o locatario dell'immobile, il quale dovrà quindi provvedere alla ripartizione dei costi medesimi.

Nel secondo caso vi sarà un soggetto che assume l'onere dell'"intestazione" dei relativi contratti e rapporti giuridici, procedendo alla successiva ripartizione dei costi.

In entrambe le ipotesi il soggetto che riceve la fattura emessa nei propri confronti dal fornitore del servizio deve provvedere alla sua annotazione nelle scritture contabili previste ai fini dell'Iva e delle imposte sui redditi. Il costo e l'Iva afferente, pertanto, parteciperanno rispettivamente alla determinazione del reddito imponibile e dell'Iva dovuta, salvi i casi di indetraibilità. Successivamente,

il contribuente riaddebiterà la quota parte del costo agli altri soggetti mediante il rilascio di fattura ovvero, nel caso in cui si tratti di operazione fuori campo Iva, di altro documento o ricevuta.

Accade anche spesso che i professionisti **condividano l'uso della segreteria**.

In generale sono irrilevanti ai fini Iva i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo; è necessario, tuttavia, che il prestito o il distacco sia quantitativamente valutabile, nel senso che deve essere possibile determinare quanto tempo il dipendente sia prestato o distaccato presso un soggetto diverso dal datore di lavoro. Infatti, la non applicazione dell'imposta è condizionata al fatto che il rimborso sia esattamente pari al costo sostenuto dal datore di lavoro, comprensivo dello stipendio ed emolumenti accessori e dei contributi previdenziali ed assistenziali.

Secondo il disposto della risoluzione n. 411847 del 20/03/1981, "

se il compenso per il prestito di personale è superiore all' importo del costo sostenuto dal datore di lavoro, l'operazione è interamente soggetta a tributo”

.

Nel caso di impossibilità di determinazione del costo di pertinenza di ciascuno dei professionisti, l'operazione è soggetta, per l'intero, all'Iva.

È anche vero che in generale l'uso comune della segreteria difficilmente può essere ricondotto ad un prestito o distacco del personale, potendosi più correttamente ritenersi prestazione generica avente quale oggetto quello di mettere a disposizione una minima organizzazione di mezzi e persone, a fronte di un corrispettivo forfetariamente determinato. Si ritiene, dunque, che il corrispettivo concernente l'utilizzo del telefono e dell'impiegata centralinista debba essere addebitato con applicazione di Iva ordinaria.

FOCUS FINANZA

La settimana finanziaria di Direzione Finanza e Prodotti - Banca Esperia S.p.A.



Mercati volatili, ma che chiudono la settimana in territorio positivo

Molta della attenzione era rivolta questa settimana sia alle cosiddette Mid Term Elections, il cui risultato ha sancito la vittoria dei repubblicani al Senato, sia ai numeri relativi al mercato del lavoro, mai come in questo momento uno dei numeri maggiormente attesi e analizzati dalla Federal Reserve. I dati sono stati anche anticipati da una serie di pubblicazioni che hanno evidenziato come l'economia americana sia, secondo la maggior parte degli analisti, l'unica "in trazione" in tutto il panorama mondiale. Questo quadro emerge anche da una serie di indicatori secondari, come i risultati dei produttori di auto, sia domestici sia stranieri, che hanno visto un netto aumento della contribuzione al risultato del fatturato relativo agli Stati Uniti.

S&P +1.83%, Dow +2.08%, Nasdaq +1.55%.

Asia a due velocità questa settimana: il Giappone continua a reagire positivamente alle misure di stimolo, inattese, impostate da Bank Of Japan e al deprezzamento del Dollaro, mentre la Cina si è mossa lateralmente in assenza di particolari rapporti macro provenienti da Pechino.

Nikkei +7.8%, HK -1.79%, Shanghai -0.38%, Sensex +2.62 %, ASX +0.41%.

I **mercati azionari europei** hanno subito una serie di dati macro allarmanti provenienti dalla Commissione, che evidenziano lo stallo dell'economia continentale. L'attenzione degli operatori era comunque rivolta principalmente a quanto sarebbe emerso dalla riunione della BCE, che di fatto chiude una settimana all'interno della quale erano racchiusi tutti gli appuntamenti con tutte le Banche Centrali.

MSCI +0.24%, EuroStoxx50 +2.18%, FtseMib +0.47%.

Il **Dollaro** si è rafforzato sensibilmente dopo la conferenza di Draghi, guadagnando nella

sessione di Giovedì più di una figura, portandosi a 1.236 contro Euro e a 115 contro Yen, mentre è proseguito il ribasso dell'oro e, soprattutto, del petrolio, con il Brent ormai prossimo alla soglia degli 80 Euro.

Mid Term Elections, Labor Report e Commissione Europea i Driver della settimana

La settimana negli Stati Uniti ha visto la maggior parte degli analisti focalizzarsi sui due momenti più importanti: le Mid Term Elections e la pubblicazione del Labor Report, ora come ora uno degli indicatori maggiormente seguiti dalla Federal Reserve. Il dato relativo al mercato del lavoro, pur leggermente inferiore alle attese in termini di buste paga ha mostrato per il nono mese consecutivo una creazione di posti di lavoro che eccede le 200.000 unità. Era stato anticipato sia da un ADP Index più brillante delle aspettative sia dai Jobless Claims, che continuano nel loro Trend di discesa. Il tasso di disoccupazione è sceso al 5.8%. Per quanto riguarda il risultato elettorale, la delusione del Team Obama è tangibile, dopo che i repubblicani hanno conquistato il Senato. Il voto per il rinnovo del Congresso è di fatto un momento di verifica dell'operato del Governo: i Repubblicani avevano già la maggioranza alla Camera ma ora, con la maggioranza anche al Senato, saranno in grado di bloccare molte iniziative legislative rilevanti e tenteranno sicuramente di demolire alcune parti della riforma sanitaria, uno dei maggiori capitoli di attrito tra democratici e repubblicani. E' indubbio che l'insoddisfazione in merito all'operato del Presidente porterà Barack Obama a concludere il suo mandato nel peggior modo possibile, con poca libertà di azione in moltissimi campi, compreso quello della politica estera che mai come in questo momento appare cruciale, in una configurazione che gli analisti politici americani chiamano quella dell' "anatra zoppa".

Non hanno convinto gli analisti i risultati di Qualcomm, mentre Tesla, Disney e Nvidia hanno riportato decisamente meglio delle attese.

Questa settimana i mercati asiatici non hanno riservato sorprese particolari. In **Giappone** è proseguita l'onda lunga del rialzo innescato dai provvedimenti di Bank Of Japan a sostegno della crescita. Inoltre, il Nikkei ha beneficiato anche dei movimenti valutari che hanno premiato la maggior parte degli esportatori. Credit Suisse e Maquire Group hanno rivisto al rialzo i propri target per il Nikkei, anche grazie alla prospettiva di un aumento della componente Equity nella Asset Allocation del fondo pensione statale GPIF, che potrà passare dal 12 al 25%. In termini societari, spicca il comunicato di Toyota che ha affermato di essere in grado, con il FY2014, di poter far registrare il secondo anno record consecutivo, grazie alla debolezza dello Yen che permetterà, tra l'altro, a Lexus negli USA di generare utili migliori delle previsioni soprattutto per quanto riguarda i SUV, pattern già riconoscibile nei numeri di BMW.

Dalla **Cina** non sono arrivate news particolari. E' stato svelato il Progetto New Silk Road in Cina, fortemente voluto dal Presidente Xi, che prevede un investimento di 100Bn Yuan, 16.3 Bn USD, per il finanziamento e lo sviluppo di infrastrutture commerciali.

La **Commissione Europea** ha rivisto le proprie previsioni per la crescita del 2014 e 2015, portandole dai livelli di +1.2% e +1.7% a +0.8% e +1.1%, rivedendo in particolare la forza della Germania. Ha indicato che l'inflazione potrebbe essere addirittura minore di quanto inizialmente previsto dalla Banca Centrale Europea a causa della persistente debolezza dei prezzi petroliferi e alimentari. Vengono tagliate anche le previsioni per Francia e Italia. Il quadro, sicuramente poco brillante, ha contribuito al brusco "reversal" della maggior parte dei mercati e arriva a pochi giorni dall'inizio del meeting della BCE. Alcuni analisti ragionano sul fatto che l'inaspettata accelerazione di Bank Of Japan in termini di misure di stimolo all'economia potrebbe spingere la Banca Centrale Europea ad una maggiore proattività. La considerazione tattica è la seguente, secondo molti commentatori: se l'effetto principale del Quantitative Easing in termini Macro è l'esportazione di deflazione, la BCE non può permettersi di farsi trovare inattiva, subendo di fatto la rivalità di Bank Of Japan. Per quanto riguarda il Meeting della BCE emerge che il Governing Council si impegna in modo unanime a usare misure non convenzionali in caso di bisogno e fa un riferimento chiaro al ritorno del bilancio BCE al livello 2012 (che, essendo stato pari a 3 trilioni di Euro, implica un incremento netto di 1 trilione). Da tutte le affermazioni contenute nello statement e da quanto emerso nella sessione di Q&A, il Governing Council esce più monolitico, con obiettivi molto più definiti.

Dal punto di vista societario, la settimana è stata molto attiva e ha visto una sostanziale successo delle trimestrali di banche (BNP, SocGen, CA, Swiss Re ed Allianz tra le tante) e assicurazioni, di alcuni titoli industriali come Siemens e BMW e una stringa di report inferiori alle attese come quelli di Telecom Italia, Saipem e Richemont.

Settimana priva di spunti Macro

Come sempre la pubblicazione del Labor Report è in genere seguita da una settimana decisamente leggera in termini Macro. Il periodo dal 10 al 14 Novembre non farà eccezione: verranno pubblicati solo i Wholesale Inventories e le Retail Sales. Per quanto riguarda la stagione degli utili, ormai in dirittura di arrivo, riporteranno Dean Foods, DR Horton, JC Penney, Cisco Systems, Applied Materials, Berkshire Hathaway e Wal-Mart.

FINESTRA SUI MERCATI

11/7/2014


FINESTRA SUL MERCATO

11/7/2014

CAMBI			Performance %						COMMODITIES			Performance %					
Code	Date	Last	1day	5day	1M	YTD	31/12/13	Fx		Date	Last	1day	5day	1M	YTD	2013	
EUR Vs USD	01/7/2014	1.239	+0.09%	-0.11%	-2.23%	-0.87%	1.374		Crude Oil WTI	USD	91.7/2014	-2%	-0.35%	-3.60%	-0.62%	-21.11%	+7.19%
EUR Vs Yen	01/7/2014	142.830	+0.18%	+1.31%	+4.18%	+1.33%	144.730		Gold / Oz	USD	101.7/2014	1.10	+0.11%	-2.59%	-5.45%	-3.19%	-26.04%
EUR Vs GBP	01/7/2014	0.878	+0.69%	-0.15%	-0.65%	-0.27%	0.858		Gold Commodity	USD	91.7/2014	200	+0.32%	-1.31%	-3.87%	-1.94%	-6.83%
EUR Vs CHF	01/7/2014	1.204	-0.85%	-0.15%	-0.69%	-1.98%	1.227		London Metal	USD	101.7/2014	3,113	-0.81%	-0.33%	+0.33%	-1.48%	-6.33%
EUR Vs CAD	01/7/2014	1.417	+0.21%	+0.48%	+0.07%	-1.96%	1.466		Vix	USD	101.7/2014	13.7	-1.13%	-0.89%	-0.52%	-0.36%	-25.66%

OBBLIGAZIONI - tassi e spread

Period	Date	Last	6-mo-14	31-mr-14	26-sep-14	31-oct-13	31-oct-12
2y germania	EUR	01/6/2014	-0.039	-0.06	-0.08	-0.07	0.23
5y germania	EUR	01/6/2014	0.119	0.12	0.13	0.17	0.36
10y germania	EUR	01/6/2014	0.029	0.07	0.04	0.07	1.59
2y italia	EUR	01/6/2014	0.673	0.675	0.698	0.377	1.25
Spread Vs Germania		73	73	75	45	104	200
5y italia	EUR	01/6/2014	1.179	1.179	1.163	1.052	2.750
Spread Vs Germania		106	106	104	88	181	301
10y italia	EUR	01/6/2014	2.382	2.382	2.348	2.386	4.125
Spread Vs Germania		155	155	151	141	229	318
2y usa	USD	01/7/2014	0.551	0.30	0.39	0.37	0.36
5y usa	USD	01/7/2014	1.681	1.67	1.61	1.80	1.74
10y usa	USD	01/7/2014	2.392	2.39	2.34	2.53	3.60
EURIBOR			6-mo-14	31-mr-14	26-sep-14	31-oct-13	31-oct-12
Euribor 1 mose	EUR	01/5/2014	0.009	0.26	0.01	0.01	0.11
Euribor 3 mese	EUR	01/5/2014	0.081	0.30	0.09	0.08	0.19
Euribor 6 mese	EUR	01/5/2014	0.184	0.45	0.29	0.18	0.30
Euribor 12 mese	EUR	01/5/2014	0.357	0.60	0.34	0.34	0.56



Il presente articolo è basato su dati e informazioni ricevuti da fonti esterne ritenute accurate ed attendibili sulla base delle informazioni attualmente disponibili, ma delle quali non si può assicurare la completezza e correttezza. Esso non costituisce in alcun modo un'offerta di stipula di un contratto di investimento, una sollecitazione all'acquisto o alla vendita di qualsiasi strumento finanziario né configura attività di consulenza o di ricerca in materia di investimenti. Le opinioni

esprese sono attuali esclusivamente alla data indicata nel presente articolo e non hanno necessariamente carattere di indipendenza e obiettività. Conseguentemente, qualunque eventuale utilizzo – da parte di terzi – dei dati, delle informazioni e delle valutazioni contenute nel presente articolo avviene sulla base di una decisione autonomamente assunta e non può dare luogo ad alcuna responsabilità per l'autore.